COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 67/65/CEE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1965

che modifica gli allegati del regolamento n. 157/64/CEE a seguito di una modifica nel Belgio della quotazione del prodotto del gruppo n. 2 descritto nell'allegato I del regolamento n. 157/64/CEE

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1) ed in particolare l'articolo 3, paragrafi 5 e 6,

Considerando che gli allegati del regolamento n. 157/64/CEE (2), sostituiti dal regolamento n. 48/65/CEE (3), contengono i criteri secondo i quali gli Stati membri determinano i prezzi partenza fabbrica dei diversi prodotti lattiero-caseari, nonché le correzioni e gli adattamenti ai quali deve procedere la Commissione all'atto della determinazione dei prezzi franco frontiera ;

Considerando che nel Belgio la costatazione del prezzo piú rappresentativo per il prodotto del gruppo n. 2 definito nell'allegato I di detto regolamento non è piú basata sulla costatazione del prodotto fabbricato da meno di tre mesi avente tenore in materie grasse del 24 %, bensí su quella di un prodotto fresco avente un tenore in peso di materie grasse del 26 % ;

Considerando che è pertanto necessario modificare l'allegato I del regolamento n. 157/64/CEE e che tale modifica richiede il corrispondente adattamento dell'importo della correzione che figura nell'allegato II di detto regolamento ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nei riguardi del Belgio per il gruppo n. 2 il tenore in peso di materie grasse del « 24 % » che figura nell'allegato I del regolamento n. 157/64/CEE, sostituito dal regolamento n. 48/65/CEE, è sostituito da un tenore del « 26 % » e la dicitura « meno di tre mesi » dalla dicitura « fresco ».

Articolo 2

L'importo di « + 1,21 » che rappresenta nell'allegato II del regolamento n. 157/64/CEE, mo-

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 172 del 30. 10. 1964, pag. 2722/64.
(3) GU n. 52 del 31. 3. 1965, pag. 763/65.

dificato dal regolamento n. 48/65/CEE, la correzione da effettuarsi per tener conto della composizione del prodotto nel Belgio dei prodotti del gruppo n. 2, è sostituito dall'importo « 0 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1965.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN